



Approvato dal CD delibera n. 26 del 23/06/2025

1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO SULL'ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

- **D. Lgs. 16/04/1994, n. 297, art 192 comma 3 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado**
- **D Lgs. 286/1998 art 38 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.**
- **Legge 40/98 - Riconosce il diritto allo studio. Incoraggia le attività interculturali. Promuove le attività di accoglienza in convenzione con le regioni e gli enti locali.**
- **DPR 394/1999 art 45- Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.**
- **C.M. n. 87/2000 -" Iscrizione dei minori stranieri alle classi delle scuole di ogni ordine e grado".**
- **Legge n. 189 del 30 luglio 2002 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo"**
- **Linee Guida per l'accoglienza e integrazione degli alunni stranieri marzo 2006**
- **Circolare ministeriale n. 2 dell'8 gennaio 2010 - Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana.**
- **D.M. del 27/12/2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" e successiva C. M .n. 8 del 6 marzo 2013 – Indicazioni operative**
- **Linee Guida per l'accoglienza e integrazione degli alunni stranieri febbraio 2014.**
- **Legge n.107 del 13 luglio 2015 art. 1, co. 7, lett. r -DM 197/2016, con il quale è stato adottato, ai sensi della stessa L. 107/2015 (art. 1, co. 124-125), il Piano nazionale 2016/2019 per la formazione in servizio dei docenti (che riguarda anche dirigenti scolastici e personale ATA), che ha individuato tra le priorità nazionali "L'integrazione, le competenze di cittadinanza e di cittadinanza globale".**
- **Nota del M.I. n. 5535, 2015 - Trasmissione del documento Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura.**
- **Dpr 19/2016 ha istituito la nuova classe di concorso A-23, Lingua italiana per discendenti di lingua straniera.**
- **Legge 7 aprile 2017 n°47, art 14 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati"**
- **Orientamenti Interculturali 2022.**
- **Legge 106 del 29 luglio 2024 "Misure per integrare gli alunni stranieri".**

La Scuola predispose il seguente protocollo per definire le modalità di accoglienza, valutazione e insegnamento per gli studenti NAI (Nuovi Arrivati in Italia), assicurando loro pari opportunità di successo scolastico.

2_IL CONTESTO SCOLASTICO



La scuola è inclusiva quando promuove la valorizzazione di sé e dell'altro, la collaborazione tra gli alunni, l'empatia, l'autostima, la motivazione ad apprendere e la curiosità. Una scuola inclusiva riconosce e valorizza le differenze di tutti gli alunni e, attraverso la realizzazione di prassi flessibili e condivise, cerca di dare pari dignità e opportunità a ogni tipo di bisogno.

L'Istituto di Istruzione Superiore "GALILEO FERRARIS" unitario è costituito dall'Istituto Tecnico Tecnologico "Galileo Ferraris" di Vercelli, dall'Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera "Sergio Ronco" di Trino, dall'Istituto Tecnico Tecnologico e Tecnico Economico "Piero Calamandrei" di Crescentino e dall' AZIENDA AGRARIA "CASCINA BOSCHINE".

L'Istituto Superiore Galileo Ferraris nelle sedi dell'IPSSOA e dell'ITE - ITT opera in un contesto socioeconomico medio basso. Alcuni alunni provengono da famiglie che vivono situazioni di disagio e vi è un'elevata presenza di studenti con disabilità. Inoltre, sono iscritti allievi che risiedono in comunità e/o case-famiglia, mentre altri non sono di nazionalità italiana e denotano svantaggio linguistico

Punto di forza dell'Istituto è la presenza di studenti motivati all'apprendimento in contesti operativi, disponibili al confronto e al dialogo educativo, nonché al lavoro in gruppo, orientati alla costruzione di competenze, anche trasversali, nell'ottica dell'aiuto reciproco. Gli interventi educativi e didattici sono finalizzati a favorire un contesto inclusivo, attento ad accogliere e valorizzare le differenze di ciascuno quali risorse per il gruppo, anche al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, agevolando il successo formativo degli studenti, nonché rafforzando la motivazione ad apprendere in un'ottica di lifelong learning. Pertanto, l'Istituto favorisce l'apertura al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali, nonché la partecipazione a progetti educativi. L'Istituto "G. Ferraris" ha un buon rapporto con le amministrazioni comunali e gli enti locali con i quali sono state avviate collaborazioni per la realizzazione di attività di vario tipo.

3 FINALITA'

Il protocollo di accoglienza per gli alunni e le alunne NAI fornisce le indicazioni operative in materia di minori non italofoeni e/o provenienti da contesti migratori. Tale documento intende presentare un modello di accoglienza che offre una modalità pianificata per affrontare l'inserimento scolastico degli alunni non italofoeni e/o provenienti da contesti migratori. Il protocollo vuole essere un punto di partenza comune e condiviso in quanto strumento di lavoro, può essere integrato e rivisto secondo le esigenze e le risorse della scuola.

Mediante il Protocollo di Accoglienza, il Collegio Docenti si propone di:

- definire pratiche condivise all'interno dell'Istituto in tema di accoglienza di alunni non italofoeni e/o provenienti da contesti migratori;
- facilitare l'ingresso a scuola degli alunni di altre nazionalità nel sistema scolastico e sociale e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- favorire un clima di accoglienza e attenzione alla relazione in modo tale da prevenire ed eventualmente rimuovere i possibili ostacoli offrendo così pari opportunità.



- promuovere un'educazione interculturale intesa come incontro tra culture al plurale per favorirne la comprensione ed assumere ogni diversità come valore di ricchezza;
- agevolare la formazione di un contesto propizio all'incontro tra varie culture;
- promuovere un senso di cittadinanza multiculturale che, nel dialogo Scuola-Famiglia favorisca e faciliti la loro integrazione sociale;
- realizzare le condizioni per stimolare e permettere la relazione con la famiglia di origine
- promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuole, e anche tra scuola e territorio, sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale, nell'ottica di un sistema formativo integrato.
- verificare gli obiettivi stabilendo metodi, strumenti e criteri di monitoraggio che coinvolgano tutti i soggetti partecipanti al progetto, al fine di riadattarlo in modo flessibile;
- individuare attori del territorio che possono collaborare con la scuola per
 1. arricchire l'offerta formativa extra-curriculare;
 2. sviluppare un curriculum significativo per gli alunni provenienti da contesti migratori;
 3. rimuovere le barriere alla partecipazione al processo di apprendimento in un'ottica di intersezionalità (possibile sovrapposizione e intersecazione di diverse forme di identità sociali che possono essere oggetto di più forme di discriminazione che si sommano in un singolo individuo: disabilità, disagio socio-culturale, difficoltà linguistiche, religione, genere, orientamento sessuale)

3.1_A chi si rivolge il Protocollo

Secondo le Linee Guida per l'Accoglienza e l'Integrazione degli alunni Stranieri, emanate con CM del 2006 n° 24 del 1 marzo e s.m.i., sono considerati alunni di origine straniera:

Alunni con cittadinanza non italiana.

Sono gli alunni che, anche se nati in Italia, hanno entrambi i genitori di nazionalità non italiana. Una simile definizione ha rilevanza dal punto di vista burocratico e procedurale, visto che a questa tipologia di alunni devono essere applicate le norme previste dalla normativa sui cittadini stranieri residenti nel nostro Paese.

Alunni con ambiente familiare non italofono. Alunni che vivono in un ambiente familiare nel quale i genitori, a prescindere dal fatto che usino o meno l'italiano per parlare con i figli, generalmente possiedono in questa lingua competenze limitate, che non garantiscono un sostegno adeguato nel percorso di acquisizione delle abilità di scrittura e di lettura (importantissime nello sviluppo dell'italiano per lo studio) e che alimentano un sentimento più o meno latente di "insicurezza linguistica". Bisogna sottolineare, però, che questi alunni sono spesso estremamente competenti, e talvolta alfabetizzati, nella lingua d'origine della famiglia perché hanno frequentato la scuola nel Paese d'origine, o perché studiano la lingua con l'aiuto dei genitori o di associazioni gestite all'interno di ciascuna comunità. Queste competenze vanno



tenute in grande considerazione perché aiutano a combattere l'insicurezza linguistica e agevolano considerevolmente i processi cognitivi legati all'acquisizione dei meccanismi di lettura e scrittura in italiano.

Minori stranieri non accompagnati" (MSNA)

Alunni provenienti da altri Paesi che si trovano per qualsiasi ragione nel territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili. Per questi alunni, la legge prevede norme specifiche (vedi più avanti). Anche quando, a seguito di procedure di accoglienza o di affidamento, essi vengono stabilmente accolti nel percorso scolastico. Per il loro inserimento si dovrà tenere conto che, a causa delle pregresse esperienze di privazione e di abbandono, anche le competenze nella lingua d'origine - oltre a quelle in italiano - potranno risultare fortemente limitate rispetto all'età anagrafica dell'alunno, rendendo necessaria l'adozione di strategie compensative personalizzate.

Alunni figli di coppie miste.

Le coppie miste sono in aumento, segno di un processo di integrazione che si sta consolidando. Dunque, sono in aumento gli alunni con uno dei genitori di origine straniera. Differiscono dal gruppo precedente per due aspetti rilevanti: hanno cittadinanza italiana (perché la acquisiscono dal genitore italiano) e le loro competenze nella lingua italiana sono efficacemente sostenute dalla vicinanza di un genitore che, di solito, è stato scolarizzato in Italia.

Alunni arrivati per adozione internazionale.

I bisogni educativi e didattici degli alunni adottati di origine straniera sono diversi da quelli che sono in Italia con le loro famiglie. D'altra parte, accade spesso che questi alunni risultino al contrario "invisibili" all'interno delle classi, perché sono cittadini italiani a tutti gli effetti, spesso sono giunti in Italia nella prima infanzia e sono cresciuti in un ambiente familiare totalmente italofono. Per l'inserimento scolastico di questi alunni sono da prevedere interventi specifici, che prevedano percorsi personalizzati, sia in considerazione di eventuali pregresse esperienze di privazione e abbandono, sia per consolidare l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità di apprendimento.

Alunni rom, sinti e caminanti.

Sono i tre principali gruppi di origine nomade, ma spesso oggi non nomadi, presenti in Italia, al cui interno sono presenti molteplici differenze di lingua, religione, costumi. Una parte di essi proviene dai paesi dell'Est Europa, anche da paesi membri dell'UE, spesso di recente immigrazione e non possiede la cittadinanza italiana. Un'altra parte appartiene invece a famiglie residenti in Italia da molto tempo ed ha cittadinanza italiana, spesso da molte generazioni.

4 INDICAZIONI OPERATIVE

4.1_L'accoglienza iniziale



All'atto dell'iscrizione, i genitori comunicano alla segreteria scolastica le informazioni essenziali relative all'alunno (codice fiscale, se ne è in possesso, nome e cognome, data di nascita, residenza).

Le procedure da seguire sono esclusivamente online. Nel caso in cui le famiglie non dispongano di un computer con collegamento ad internet, possono comunque rivolgersi alla scuola per ottenere il necessario supporto.

Se la famiglia del minore straniero in posizione di irregolarità e, quindi, lo studente non possiede il codice fiscale, la domanda va comunque compilata a cura della scuola, che procede con le stesse modalità che vengono utilizzate per l'inserimento degli alunni nell'anagrafe degli studenti.

I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo, che la Commissione del singolo Istituto (da ora in poi chiamata solo "Commissione") deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente già posseduto dall'alunno.

Inoltre, la C.M. 35 del 26 marzo del 2010 per l'alunno, che ha un'età per cui ordinariamente è prevista la frequenza in una classe superiore a quella a cui viene ammesso al termine dell'anno scolastico, contempla la possibilità di accelerazione del percorso scolastico ai fini dell'allineamento anagrafico attraverso l'esame di idoneità alla suddetta classe. Quando un alunno, anche di origine straniera, viene iscritto definitivamente alla frequenza di una determinata classe di ciclo scolastico, lo studente deve seguire nel suo percorso scolastico l'ordinaria successione delle classi prevista dall'ordinamento. In ogni caso si dovranno predisporre e attuare progetti specifici allo scopo di consentire il recupero delle fondamentali conoscenze e competenze per il proseguimento del percorso scolastico, utilizzando anche tutti gli spazi di flessibilità consentiti dalla normativa vigente.

Successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione, la segreteria scolastica richiede alla famiglia la copia dei seguenti documenti:

- Permesso di soggiorno e documenti anagrafici
- Documenti sanitari
- Documenti scolastici (titolo di studio con traduzione asseverata da parte del Tribunale)

È da tenere presente, comunque, che l'attuale normativa in materia di autocertificazione si estende anche ai cittadini stranieri che, pertanto, possono autocertificare i propri dati anagrafici (identità, codice fiscale, data di nascita, cittadinanza)

I membri della Commissione presenti nel plesso scolastico interessato (o loro delegati), raccolte le prime informazioni e tenendo conto della normativa in vigore, al fine di individuare la classe nella quale inserire l'alunno straniero prenderà in considerazione:



1. presenza nella classe di altri allievi non italofoeni provenienti dallo stesso Paese;
2. numero degli allievi per classe;
3. numero di alunni non italofoeni provenienti da Paesi diversi da quello dell'alunno da inserire nella classe;
4. complessità della classe: la Commissione valuterà in base alle dinamiche relazionali interne e al numero di programmazioni personalizzate/individualizzate.

4.2_Valutazione dei livelli di conoscenza della lingua italiana

Prima di stabilire in quale classe si possa inserire l'alunna/o straniera/o, nonostante la richiesta avanzata dalla famiglia, è necessario stabilire quale sia il suo livello di conoscenza della lingua italiana, secondo il quadro comune europeo di riferimento delle lingue straniere (VEDI ALLEGATO), mediante somministrazione di questionari o altro materiale specifico di cui è responsabile la Figura Strumentale Inclusione.

La valutazione iniziale coincide, per gli alunni non italofoeni neo-arrivati, con la prima fase dell'accoglienza che vede la Figura Strumentale Inclusione impegnata nella rilevazione delle competenze in ingresso per mezzo di diverse azioni: colloqui con familiari e alunno/a, esame documentazione scolastica del paese di origine, somministrazione prove oggettive di ingresso, prevedendo, qualora lo si ritenga necessario, l'intervento di mediatori linguistico-culturali, anche mediante l'attivazione di iniziative di alfabetizzazione linguistica con accordi di rete tra scuole.

4.3_La Commissione accoglienza NAI

La gestione dell'accoglienza richiede la partecipazione di tutto il personale scolastico e la creazione di una Commissione di Istituto che si occupi della relazione con la famiglia (o con chi ne fa le veci) del futuro iscritto e con il territorio (VEDI ALLEGATO)

La Commissione accoglienza NAI è costituita da:

- Dirigente Scolastico
- Personale addetto della Segreteria scolastica
- Funzione strumentale Inclusione
- Referenti sostegno
- Funzione Strumentale interventi e servizi per gli studenti
- Coordinatore della classe di destinazione e/o dei docenti del Consiglio di classe
- Collaboratori del dirigente scolastico
- Mediatore culturale (se presente)
- Facilitatore linguistico (se presente)

La Commissione si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico in occasione della composizione delle classi, al termine delle lezioni, e in corso d'anno scolastico, in caso di necessità, per tenere conto dei livelli di conoscenza della lingua italiana, per considerare la scolarizzazione pregressa dell'alunno/a e per fare una valutazione dell'inserimento anche in una classe inferiore, al fine di favorire il miglior processo di apprendimento e integrazione. Saranno convocate le figure sopra menzionate del singolo plesso in cui lo studente sarà inserito. Inoltre, la Commissione:



- cura l'inserimento in una classe di coetanei, là dove possibile, favorendo i rapporti "tra pari" al fine di prevenire il rischio di dispersione scolastica;
- tiene conto dei livelli di conoscenza della lingua italiana per una valutazione dell'inserimento anche in una classe inferiore al fine di favorire il miglior processo di apprendimento e integrazione;
- cura la pianificazione e la realizzazione di progetti per rimuovere gli ostacoli alla partecipazione degli alunni NAI ai processi di apprendimento e individua forme di supporto diffuso nella scuola;
- visiona e riflette sulla documentazione prodotta, sulle disposizioni legislative, sulle informazioni raccolte, sugli esiti delle prove d'ingresso e sulle conoscenze, competenze e abilità tenendo conto dell'età anagrafica.

4.4_L'accoglienza "in itinere"

Qualora, invece l'iscrizione dell'alunno straniero avvenga ad anno scolastico già iniziato, la Commissione provvede alla individuazione della classe e dell'anno di corso da frequentare, sulla base della risultante dei test valutativi iniziali.

Gli alunni stranieri vengono iscritti, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che la Commissione deliberi, sulla base degli specifici criteri sopra riportati, l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto, tra l'altro, delle competenze, abilità e dei livelli di conoscenza della lingua italiana dell'alunno. Dietro opportuna motivazione, è possibile prevedere l'assegnazione alla classe immediatamente inferiore rispetto a quella anagrafica.

4.5_Alunni NAI con disabilità

L'inclusione degli studenti stranieri con disabilità rappresenta una tematica delicata e complessa, che richiede una gestione articolata per garantire il diritto allo studio (come sancito dall'articolo 34 della Costituzione Italiana e ribadito dalla Legge 104/1992).

L'iter burocratico per richiedere e ottenere le certificazioni di disabilità può richiedere mesi, ma esistono strumenti normativi e soluzioni operative per rispondere con tempestività ed efficacia alle esigenze degli studenti.

Gli studenti stranieri, a prescindere dal loro *status* giuridico, hanno diritto all'istruzione obbligatoria, come disposto dall'articolo 38 del Testo Unico sull'Immigrazione (D.lgs. 286/1998). Nel caso di studenti con disabilità, tale diritto si intreccia con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la Legge 18/2009, che sottolinea l'obbligo degli Stati di garantire un'istruzione inclusiva senza discriminazioni.

Le famiglie degli studenti stranieri con disabilità devono essere debitamente informate in merito ai loro diritti. È possibile coinvolgere mediatori culturali per agevolare la comunicazione e la comprensione delle normative italiane. Inoltre, i dirigenti scolastici devono fornire indicazioni pratiche per la richiesta di certificazioni presso le ASL o le strutture sanitarie riconosciute.

Per garantire il diritto allo studio e all'inclusione, si possono adottare le seguenti strategie operative:

A. Riconoscimento provvisorio dei bisogni

In attesa della certificazione, le istituzioni scolastiche, in collaborazione con i servizi territoriali, possono predisporre interventi basati su una valutazione funzionale preliminare effettuata dai docenti e dai



referenti per l'inclusione., secondo quanto previsto dall' articolo 3 del D.lgs. 66/2017, che valorizza la personalizzazione dei percorsi educativi.

B. Attivazione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)

Il GLO può intervenire con urgenza per individuare strumenti di supporto idonei sulla base delle informazioni disponibili, anche qualora si sia in attesa del completamento della certificazione necessaria; ciò permetterà di elaborare un PEI provvisorio per garantire l'erogazione di misure compensative e dispensative.

In particolare, per gli studenti con disabilità sono attuate tutte le misure di sostegno educativo necessarie per il raggiungimento del traguardo formativo, individuato attraverso il PEI.

Anche senza certificazione e in attesa dell'assegnazione del personale di sostegno, può essere garantito un supporto temporaneo attraverso l'attribuzione di ore aggiuntive a un docente curricolare o ricorrendo a figure come i tutor per l'inclusione.

Nota: in assenza di certificazione attestante disabilità ai sensi della L. 104/92 e/o in attesa della stessa, si protra procedere con l'elaborazione di un PDP.

C. Coinvolgimento dei servizi sociosanitari

Il Dirigente scolastico o un suo delegato, può avviare un'interlocuzione tempestiva con le Aziende Sanitarie Locali (ASL) competenti, per accelerare l'iter diagnostico e certificativo, come previsto dal DPCM 185/2006 e del D.lgs. 66/2017.

4.6_CASI PARTICOLARI: Rifiuto all'iscrizione da parte dell'Istituzione scolastica per alunni non più in obbligo scolastico

Per i NAI che rientrano nell'età dell'obbligo scolastico (che, ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della Legge 296/2006, si estende fino ai 16 anni), il rifiuto dell'iscrizione non è ammesso, come ribadito dall'articolo 45 del D.P.R. 394/1999, che garantisce il diritto all'inserimento scolastico indipendentemente dalla regolarità della documentazione o dalla condizione amministrativa del minore.

Per i giovani che hanno superato i 16 anni e che godono del diritto-dovere all'istruzione/formazione, il rifiuto dell'iscrizione può avvenire solo in casi eccezionali e deve essere motivato e giustificato sulla base di norme specifiche.

Le scuole secondarie di secondo grado, in particolare, possono opporre un rifiuto nei seguenti casi:

1. esaurimento della capienza delle classi, ai sensi del D.P.R. 81/2009, relativo alla formazione delle classi;
2. mancaza dei requisiti formali richiesti per l'iscrizione: ad esempio, assenza di un titolo di studio che consenta l'accesso a un determinato percorso di secondo grado;
3. incompatibilità con il percorso educativo o formativo offerto.

Tuttavia, qualora non si possa procedere con l'iscrizione, le istituzioni scolastiche devono garantire che il giovane venga orientato verso percorsi formativi alternativi, valorizzando le opportunità offerte dai CPIA e dai corsi di formazione professionale. L'accesso all'istruzione è garantito dalle politiche di



apprendimento permanente sancite dal D.lgs. 13/2013, che promuovono percorsi di formazione per tutti, in particolare per le categorie vulnerabili, come i migranti.

5_FASE DI INSERIMENTO EDUCATIVO-DIDATTICA

Il compito di insegnare la lingua italiana al neo-arrivato non riguarda solo l'insegnante di lingua italiana, ma tutto il gruppo docenti. L'acquisizione di una buona competenza dell'italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, è lo strumento fondamentale del processo di integrazione degli alunni non italofoeni che si devono confrontare con l'apprendimento di due diverse strumentalità linguistiche: la lingua per la comunicazione e la lingua per lo studio. Solo dopo la prima fase di alfabetizzazione l'alunno può affrontare obiettivi disciplinari.

Gli alunni stranieri inseriti nella scuola attraversano tre diverse fasi:

1. **PRIMA ALFABETIZZAZIONE**: durante la prima fase, gli sforzi e l'attenzione privilegiata sono rivolti all'acquisizione delle competenze di base della lingua italiana per comunicare (A1 -A2). Lo studente necessita di supporto specifico nelle attività di comprensione orale e scritta, produzione orale, acquisizione di tecniche di letto-scrittura.
2. **FASE "PONTE"**: durante questa fase, si accede all'uso della lingua italiana nello studio, con l'apprendimento dei primi contenuti disciplinari in maniera autonoma, grazie al supporto di strumenti mirati, quali glossari bilingui e testi semplificati e linguisticamente accessibili. Si amplia l'acquisizione della lingua italiana passando al livello autonomo B1
3. **FASE "DELLA FACILITAZIONE LINGUISTICA"**: in questa fase si fa riferimento ai contenuti e alle attività proposte all'intero gruppo classe, con forme di facilitazione didattica e linguistica nelle varie discipline.

5.1 Percorsi di apprendimento Personalizzati

La normativa vigente:

- Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti stranieri 2014, II parte, 2.1 2.2 2.3
- Nota n .2563 del 22 novembre 2013
- Circolare del MIUR n. 8 del 6 marzo 2013
- Direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012
- C.M. n. 87/2000 sull'iscrizione dei minori stranieri alle classi delle scuole di ogni ordine e grado

stabilisce che:

- i Dipartimenti/Assi culturali definiscono, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana;
- l'adattamento si concretizza nella definizione da parte del Consiglio di classe/Commissione di un percorso individuale di apprendimento ovvero di un Piano di Studio Personalizzato che oltre a valorizzare costruttivamente le conoscenze pregresse deve mirare a coinvolgere e motivare l'alunno/a;



- non tutti gli alunni di cittadinanza non italiana e neanche tutti gli alunni di recente immigrazione presentano Bisogni Educativi Speciali linguistici: *“essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato”*;

- per gli studenti con BES e, in particolare, per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla mancanza di conoscenza della lingua italiana, è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative. In tal caso, si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.

Per favorire l'accesso all'apprendimento, è consigliato l'utilizzo di software per il supporto alla comunicazione, materiali didattici semplificati e tecnologie assistive.

5.1.1_Piano Didattico Personalizzato (PDP)

Il PDP deve essere compilato nel caso in cui un alunno straniero, in situazione temporanea di svantaggio linguistico, non sia in grado di seguire il percorso didattico comune alla classe.

Una volta deliberato in via eccezionale (vedi nota ministeriale del 22 novembre 2013), il PDP viene adottato per il tempo ritenuto strettamente necessario ad un adeguato recupero e, sulla base di esso, verrà espressa una valutazione in sede di scrutinio; esso può essere eventualmente riformulato l'anno successivo sulla base dei progressi linguistici compiuti dall'allievo, ricordando però di privilegiare le strategie educativo-didattiche rispetto alle misure dispensative per la natura transitoria di tali interventi. Per far sì che al termine del corso di studi l'alunno straniero ottenga un diploma equivalente a quello degli altri studenti, è consigliabile, infatti, limitare il PDP alle situazioni di reale necessità, passando a una programmazione curricolare, non appena possibile.

Il Consiglio di Classe potrà anche elaborare un percorso personalizzato che preveda la temporanea sostituzione di alcune discipline che presuppongono una specifica competenza linguistica, con attività di alfabetizzazione e/o consolidamento linguistico.

Ne consegue che le discipline sostituite non verranno valutate per tutta la durata del percorso personalizzato.

Quando l'alunno raggiungerà il livello adeguato, si procederà alla progressiva integrazione dei nuclei tematici di tali discipline.

L'esonero totale da una disciplina deve essere considerato una misura di carattere residuale, temporaneo ed eccezionale, applicabile unicamente quando risulti evidente che il minore, a causa delle sue competenze linguistiche o culturali, non sia in grado di trarre beneficio da un insegnamento specifico, in considerazione di competenze linguistiche ancora in fase di acquisizione. Tale scelta deve rispettare i seguenti principi:

- personalizzazione didattica: ai sensi del D.Lgs. 62/2017, ogni percorso deve essere adattato alle esigenze dell'alunno, con una particolare attenzione alle strategie di inclusione;



- gradualità: l'esonero deve essere preceduto da interventi di supporto linguistico e strumenti compensativi;
- temporaneità: eventuali esoneri devono essere limitati nel tempo e soggetti a revisione periodica.

In sostituzione delle discipline oggetto di esonero, possono essere organizzati percorsi che permettano allo studente di potenziare:

- la lingua italiana L2;
- l'educazione civica e interculturale;
- attività laboratoriali;

Nonostante l'esonero, è fondamentale che lo studente sia valutato nei percorsi alternativi predisposti, garantendo una misurazione delle competenze acquisite.

Attraverso il Piano Didattico Personalizzato, il Consiglio di Classe indirizza il percorso di studio verso gli obiettivi comuni, tenendo conto dei livelli di partenza di conoscenza della lingua italiana, mediante scelte quali:

- l'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana, la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti (nel primo periodo dell'anno scolastico), al momento valutati inaccessibili agli allievi, da riprendere e riproporre successivamente con contenuti essenziali i nuclei essenziali dei contenuti e dei processi inerenti alle singole discipline;
- la sostituzione della seconda lingua straniera con l'insegnamento della lingua italiana o di una lingua straniera comunitaria il cui studio era già stato avviato nel paese d'origine compatibilmente con la disponibilità delle risorse professionali interne alla scuola;
- la selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline, nonché la selezione e la declinazione delle competenze ritenute adatte in riferimento alla specifica situazione dell'allievo, compresa l'integrazione delle competenze già sviluppate in L1 (lingua d'origine);
- l'integrazione del curriculum con altre discipline o contenuti già introdotti nel percorso scolastico del paese di origine;
- è anche da considerare l'opportunità di una rimodulazione dei contenuti, che escluda in parte o in toto quelli previsti dal PTOF per l'anno frequentato dallo studente NAI, per sostituirli con contenuti adatti al livello di competenza linguistica dello studente realmente verificato, a condizione che tali contenuti siano funzionali allo sviluppo delle competenze previste per l'anno di corso che lo studente frequenta.

Nel PDP vengono integrate le attività svolte nella classe e nei laboratori e/o nei corsi attivabili sia in orario scolastico che extrascolastico.

Per garantire un'effettiva equità educativa, è necessario adottare strumenti e strategie che consentano all'alunno di superare le difficoltà linguistiche senza pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. Tra le misure dispensative, si potranno prevedere:

- ridurre il carico di compiti, personalizzando i tempi per le consegne;
- evitare la sovrapposizione di verifiche e interrogazioni;



- favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi in maniera graduale.

Contestualmente, sarà opportuno fornire strumenti compensativi adeguati, quali:

- utilizzo di software di videoscrittura con correttore ortografico per italiano e lingue straniere;
- impiego di mappe concettuali e/o schemi;
- accesso a tavole di matematica e a formulari semplificati

La stesura del PDP non è più necessaria nel momento in cui l'allievo è in grado di seguire autonomamente gran parte delle attività ed è in grado di raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari della classe d'inserimento.

6 LA VALUTAZIONE

Affinché la valutazione rispetti i principi di equità e personalizzazione, occorre predisporre modalità di verifica flessibili e calibrate sulle reali competenze dell'alunno.

A tal fine, si potranno prevedere:

- Condivisione delle modalità e dei tempi delle verifiche scritte, con l'eventuale utilizzo di strumenti digitali di supporto;
- Programmazione delle interrogazioni in diverse fasi su parti selezionate del programma;
- Riduzione del numero di esercizi nelle verifiche, senza alterare gli obiettivi formativi;
- Predisposizione di domande a risposta multipla, integrate da colloqui orali;
- Sostituzione parziale delle verifiche scritte con prove orali, laddove la barriera linguistica comprometta la capacità espressiva scritta;
- Valorizzazione dei progressi individuali, privilegiando un approccio motivazionale.

Nella valutazione si integrano gli esiti delle verifiche del lavoro svolto in classe e di quello svolto in corsi e laboratori frequentati in orario scolastico o extrascolastico sulla base del Piano Scolastico Personalizzato e del Quadro Comune Europeo (QCER) – VEDI ALLEGATO - per quanto riguarda l'apprendimento dell'italiano L2, la registrazione dei progressi rispetto alla situazione di partenza visti come esplicitazione delle potenzialità di apprendimento, le osservazioni effettuate dai docenti in merito all'impegno, alla motivazione, alle competenze relazionali, alla situazione generale in cui si verifica il processo di inserimento nella nuova realtà sociale e culturale.

6.1_La valutazione iniziale

Coincide per le alunne e gli alunni stranieri neo-arrivati con la prima fase dell'accoglienza che vede la Figura Strumentale Inclusione impegnata nella rilevazione delle competenze in ingresso per mezzo di diverse azioni: colloqui con familiari e alunno/a, esame documentazione scolastica del paese di origine, somministrazione di prove oggettive di ingresso, per quanto riguarda la lingua italiana.

Per quanto concerne la conoscenza delle altre discipline, i singoli docenti provvederanno a valutare i livelli di ingresso, prevedendo, se necessario, l'intervento di esperte/i in mediazione linguistica e culturale.



6.2_La valutazione "in itinere"

Nel primo quadrimestre si valuteranno la partecipazione, l'impegno e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel PDP, anche in relazione ai progressi evidenziati.

Nel caso che l'ingresso a scuola dell'alunno/a avvenga in prossimità della scadenza valutativa (scrutini del primo periodo) e quindi non sia possibile acquisire tutti i dati utili per una valutazione correttamente fondata è possibile per il primo quadrimestre sospendere la valutazione per alcune discipline con opportuna motivazione.

Rispetto agli obiettivi trasversali: andranno tenuti in particolare considerazione la motivazione ad apprendere, la regolarità della frequenza, l'interesse, la partecipazione alle diverse attività scolastiche, l'impegno, la serietà del comportamento.

Rispetto agli apprendimenti disciplinari, l'insegnante può decidere di non procedere alla valutazione, assegnando un *non classificato* e dandone opportuna motivazione.

Rispetto agli apprendimenti della lingua italiana, il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione diventa parte integrante della valutazione di italiano intesa come materia curricolare, per cui si farà riferimento alle schede di valutazione redatte dagli insegnanti titolari dei corsi di italiano L2.

6.3_La valutazione finale

A fine anno la valutazione deve essere espressa per ogni disciplina.

I docenti di classe, nel caso di allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato o allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana, valuteranno la situazione globale dell'alunno e i progressi effettuati durante il periodo scolastico.

Se si valuta, invece, che l'allievo nel corso dell'anno non abbia raggiunto né gli obiettivi minimi relativi all'apprendimento della lingua italiana, né gli obiettivi mirati stabiliti dalla programmazione dei docenti di classe, non è opportuno permettergli il passaggio alla classe superiore, al fine di garantire l'opportunità di approfondire la conoscenza della lingua italiana e delle discipline curricolari. Qualora invece si valuti che il ritardo dell'alunno nel conseguimento di alcuni obiettivi sia comunque recuperabile, si può optare per una valutazione diversa.

7_Esame di Stato conclusivo

7.1_Requisiti di accesso

La partecipazione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione richiede, ai sensi del D.Lgs. 62/2017, il possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.

Gli studenti stranieri che non possiedono un diploma rilasciato da una scuola italiana devono fornire il titolo di studio conseguito all'estero, che attesti il completamento di un ciclo di studio equivalente alla scuola secondaria di primo grado italiana.



La documentazione deve essere accompagnata da:

1. Traduzione ufficiale in lingua italiana, conforme a quanto richiesto dalle autorità italiane. La sola traduzione ufficiale delle schede di valutazione scolastiche non è di per sé sufficiente a garantire l'accesso all'Esame di Stato. Tuttavia, essa costituisce un elemento essenziale del processo di riconoscimento delle qualifiche scolastiche, in quanto consente di verificare il percorso scolastico pregresso dello studente e la corrispondenza con il sistema scolastico italiano.

2. Dichiarazione di valore (DV): rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine, che certifichi l'equivalenza del titolo di studio straniero al diploma italiano di scuola secondaria di primo grado.

Qualora lo studente non disponga del diploma di scuola secondaria di primo grado o di un titolo equipollente, sono previste soluzioni flessibili, quali:

A. accertamento delle competenze equivalenti

La scuola può avvalersi di una procedura di verifica delle competenze possedute dal minore, eventualmente attraverso un esame interno che attesti il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo di istruzione;

B. esami integrativi o straordinari

Tali esami, previsti dal D.lgs. 297/1994, consentono di verificare il possesso delle conoscenze equivalenti e di procedere all'iscrizione formale per il percorso di secondo grado.

C. ammissione condizionata

In casi eccezionali, il Consiglio di Classe può deliberare l'ammissione dello studente all'Esame di Stato, tenendo conto del percorso formativo seguito in Italia e delle specifiche situazioni personali, in applicazione del principio di inclusione e del diritto allo studio.

7.2_Misure straordinarie

Per gli alunni Neo Arrivati in Italia (NAI) è necessario garantire flessibilità e personalizzazione, in linea con le specifiche esigenze individuate durante il percorso scolastico. Per questo motivo, la legislazione italiana consente l'adozione di misure straordinarie per assicurare equità e inclusione, anche durante questo momento conclusivo fondamentale del percorso formativo.

In particolare:

A_esonero dalla seconda lingua straniera: se un alunno NAI è stato esonerato dallo studio della seconda lingua straniera durante l'anno scolastico, tale esonero si riflette sulle prove d'esame;

B_somministrazione di prove differenziate, per gli alunni per i quali è stato redatto un PDP. Le prove differenziate devono rispettare le seguenti condizioni:

- personalizzazione: le prove devono essere progettate in base agli obiettivi formativi e didattici definiti nel PDP, tenendo conto delle competenze linguistiche e delle difficoltà culturali o educative dell'alunno;
- equivalenza formativa: sebbene differenziate, le prove devono valutare competenze equivalenti a quelle previste dal curriculum nazionale, al fine di garantire la validità del titolo di studio conseguito.

Le prove differenziate possono includere:



1. *Adattamenti linguistici*: test semplificati o con un linguaggio meno complesso, in particolare per le materie letterarie o scientifiche.
2. *Prove orali sostitutive*: se necessario, possono essere predisposte prove orali che consentano allo studente di esprimere le proprie competenze.

Qualora le prove differenziate siano coerenti con gli obiettivi minimi previsti dal curriculum nazionale, il titolo di studio conseguito avrà la stessa validità di quello degli altri studenti. Se, invece, le prove si discostano significativamente dagli standard ministeriali, verrà rilasciata una certificazione delle competenze acquisite in luogo del diploma.

Per quanto riguarda l'Esame di Stato, Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR del febbraio 2014, ricordano che *"la normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri. Ma nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato deve essere contenuta un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento"*.

Per l'Esame di Stato al termine del secondo ciclo sono da considerarsi crediti formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d'origine. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.

In ogni caso non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA".

8_Rilevazioni INVALSI

Per quanto riguarda la prova nazionale predisposta dall'INVALSI, gli alunni stranieri partecipano alla suddetta prova secondo le stesse modalità degli allievi autoctoni, anche se inseriti per la prima volta in una scuola con lingua d'insegnamento italiana all'inizio o nel corso dell'anno scolastico.

9_Gestione dell'abbandono scolastico

Il **Decreto-Legge 15 settembre 2023, n. 123**, noto come "Decreto Caivano", ha introdotto misure urgenti per il contrasto alla dispersione scolastica e alla criminalità minorile, rafforzando la responsabilità delle famiglie e delle istituzioni scolastiche nella prevenzione e nella gestione dei fenomeni di interruzione della frequenza. Nel contesto dell'abbandono scolastico, le disposizioni di questo decreto offrono strumenti normativi e procedurali utili per intervenire con tempestività ed efficacia. Il Decreto Caivano si pone come obiettivo primario il contrasto alla dispersione scolastica attraverso: il rafforzamento delle misure di controllo sulla frequenza scolastica obbligatoria; l'introduzione di sanzioni per le famiglie inadempienti; la promozione della collaborazione tra scuole, Comuni e servizi sociali per garantire la continuità educativa dei minori, con particolare attenzione alle situazioni di vulnerabilità.

Il Decreto Caivano rafforza l'importanza di un approccio preventivo, con misure specifiche quali i progetti di integrazione scolastica: rafforzamento del supporto agli studenti stranieri, come corsi di italiano L2, attività extracurricolari e percorsi personalizzati per favorire l'inclusione, il coinvolgimento delle famiglie, attraverso la promozione di incontri regolari per sensibilizzarle sull'importanza della continuità scolastica,



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G. FERRARISI"
-VERCELLI -

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI NAI

DT- 39
Rev 0
Pag. **16** di **17**

la collaborazione interistituzionale, con la creazione di reti territoriali tra scuole, Comuni, ASL e Tribunali per i Minorenni per monitorare e prevenire i casi di dispersione scolastica.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G. FERRARISI"
-VERCELLI -

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI NAI

DT- 39
Rev 0
Pag. 17 di 17

ALLEGATI

ALLEGATO 1:

ALLEGATO 2:

ALLEGATO 3: